

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1982, n. 158)

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Articolo 1

Istituzione dei ruoli.

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario:

- 1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
- 2) ruolo dei revisori tecnici;
- 3) ruolo dei periti tecnici;
- 4) ruolo dei direttori tecnici;
- 5) ruolo dei dirigenti tecnici (1).

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 68, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334.

(2) Comma abrogato dall'art. 68, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334.

Articolo 2

Norme applicabili.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo (1). L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nella allegata tabella B.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3-bis, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, aggiunto dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 3

Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici.

1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

operatore tecnico;

operatore tecnico scelto;

collaboratore tecnico;

collaboratore tecnico capo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 4

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici.

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.

4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 5

Nomina ad operatore tecnico.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo sostituito dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 6

Promozione ad operatore tecnico scelto.

La promozione ad operatore tecnico scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

Articolo 7

Ruolo dei collaboratori tecnici.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 8

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 9

Promozione a collaboratore tecnico.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 10

Promozione a collaboratore tecnico principale.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 11

Promozione a collaboratore tecnico capo.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico (1).

(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 5, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 11/bis

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo.

1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 10-bis, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, aggiunto dall'art. 4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 12

Corso di aggiornamento.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472.

Articolo 13

Decorrenza della promozione.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472.

Articoli da 14 a 20

(Omissis) (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 20/bis

Ruolo dei revisori tecnici.

1. Il ruolo dei revisori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice revisore tecnico;

revisore tecnico;

revisore tecnico capo (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 20/ter

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici.

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 20/quater

Nomina a vice revisore tecnico.

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
 - a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
 - b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le

eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 20/quinquies

Dimissioni dal corso.

1. È dimesso dai corsi di cui all'art. 20- quater, comma 1, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente al corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi.

Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà, sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianità e sono restituiti al servizio (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

ARTICOLO 20-quinquies.1

Emolumento pensionabile.

1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53. Invero avrebbe dovuto essere l'art. 20-sexies e si sarebbero dovuti rinumerare i successivi articoli.

Articolo 20/sexies

Promozione alla qualifica di revisore tecnico.

1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53. Il presente articolo avrebbe dovuto essere rinumerato in 20-septies.

Articolo 20/septies

Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo.

1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197. Il presente articolo avrebbe dovuto essere rinumerato in 20-octies

Articolo 20/octies

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo.

1. Ai revisori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di

una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53. Il presente articolo avrebbe dovuto essere rinumerato in 20-nonies.

Articolo 21

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici.

1. È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 22

Ruolo dei periti tecnici.

1. Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice perito tecnico;

perito tecnico;

perito tecnico capo;

perito tecnico superiore (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 23

Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici.

È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.

Articolo 24

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici.

1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o

istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti può sostituire il superiore gerarchico.

5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 25

Nomina a vice perito tecnico.

1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
- b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 25/bis

Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico.

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata

di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 25/ter

Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico.

1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale ed è riservato al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni ed a quello del ruolo dei revisori tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso alla data del bando che indice il concorso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici.

2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.

6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 25/quarter

Dimissioni dal corso.

1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 25/quinquies

Emolumento pensionabile.

1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articoli 26 e 27

(Omissis) (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 28

Promozione a perito tecnico.

1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 28/bis

Emolumento pensionabile.

1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articoli 29 e 30

(Omissis) (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 31

Promozione a perito tecnico capo.

1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

ARTICOLO 31.1

Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo.

1. Ai periti tecnici capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle clausole di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a «buono» e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.
2. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 31/bis

Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore.

1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:
 - a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
 - b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 31/ter

1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 31/quater

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori.

1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 31/quinquies

Perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico".

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di «sostituto direttore tecnico».
2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelatamente dal servizio rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.
6. Ai periti tecnici superiori «sostituti direttori tecnici», possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 5, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 24, comma 5 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 31/sexies

Riassorbimento degli scatti aggiuntivi.

1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31- quater e 31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articoli da 32 a 37

(Omissis) (1).

(1) Articoli abrogati, a decorrere dal 15 marzo 2001, dall'art. 69, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo modificato dall'art. 8, d.lg. 3 maggio 2001, n. 201.

Articoli da 38 a 41

(Omissis) (1).

(1) Articoli abrogati dall'art. 69, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Articolo 43

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso.

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Articolo 44

Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici.

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Articolo 45

Trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

INQUADRAMENTO

Articolo 46

Inquadramento.

Il personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'art. 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli. Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 10 ottobre 1986, n. 668.

Articolo 47

Modalità di inquadramento.

L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

Articolo 48

Inquadramento in un ruolo superiore.

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due

anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purché l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunciare al passaggio nei ruoli tecnici (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 60, l. 10 ottobre 1986, n. 668.

Articolo 49

Accesso ai ruoli della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

Articolo 50

Prove pratiche.

Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Articolo 51

Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 52

Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia.

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.

Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Articolo 53

Congedi e aspettative.

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della L. 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

Articolo 53/bis

Collocamento a riposo.

(Omissis) (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 10 ottobre 1986, n. 668 e poi abrogato dall'art. 69, d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334.

Articolo 54

Disposizione transitoria sul trattamento economico.

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della L. 1° aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, l. 10 ottobre 1986, n. 668.

Articolo 55

Disposizione finale.

Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

Articolo 56

Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Allegato 1

TABELLA A

(RICHIAMATA DALL'ART. 29) (1)

(1) Tabella così sostituita dalla Tabella 4, allegata al d.lg. 5 ottobre 2000, n. 334 e poi modificata dalla tabella 2 allegata al d.lg. 28 febbraio 2001, n. 53.

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore tecnico

Operatore tecnico scelto

Collaboratore tecnico n. 4.000 (a)

Collaboratore tecnico capo

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice revisore tecnico

Revisore tecnico n. 3.400 (b)

Revisore tecnico capo

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico

Perito tecnico n. 1.109 (c)

Perito tecnico capo

Perito tecnico superiore n. 350 (d)

a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 2.308 unità rispetto alle originarie 6.308 unità, per compensare l'aumento delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli:

- 1000 unità nel ruolo dei revisori tecnici;

- 959 unità nel ruolo dei periti tecnici

b) Aumento di 1.000 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unità.

c) Aumento di 729 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unità.

d) Aumento di 230 unità rispetto alla originaria dotazione di 120 unità.

Della nuova dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI

=====
Qualifiche |Ingegneri|Fisici|Chimici|Biologi|Psicologi
=====

Direttore tecnico, |||||

limitatamente alla |||||

frequenza del corso di |||||

formazione iniziale | 196(a) |161(b)| 30(c) | 16(d) | 40(e)

Direttore tecnico |||||

principale |||||

Direttore tecnico capo |||||

(a) Aumento di 55 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unità.

- (b) Aumento di 41 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unità.
- (c) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unità.
- (d) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unità.
- (e) Aumento di 21 unità rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unità, del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI

Qualifica |Posti in organico| Funzioni

| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di
tecnico | 13 |ufficio periferico.

| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 25 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI

Qualifica |Posti di funzione| Funzioni

| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di
tecnico | 12 |ufficio periferico.

| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 20 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI

Qualifica |Posti di funzione| Funzioni

| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di
tecnico | 1 |ufficio periferico.

| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 2 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI

Qualifica |Posti di funzione| Funzioni

| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di
tecnico | 1 |ufficio periferico.

| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 1 |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI

Qualifica |Posti di funzione| Funzioni

| |Ispettore generale,
| |consigliere ministeriale
| |aggiunto, direttore di
Dirigente superiore | |servizio e dirigente di
tecnico | 1 |ufficio periferico.

| |Vice consigliere
| |ministeriale, direttore
| |di divisione e dirigente
Primo dirigente tecnico | 1 |di ufficio periferico

Allegato 2

TABELLA B

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE (1)

(1) Tabella così sostituita dall'art. 9, comma 2, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche

Agente Operatore tecnico

Agente scelto Operatore tecnico scelto

Assistente Collaboratore tecnico

Assistente capo Collaboratore tecnico capo

Vice Sovrintendente Vice revisore tecnico

Sovrintendente Revisore tecnico

Sovrintendente capo Revisore tecnico capo

Vice ispettore Vice perito tecnico

Ispettore Perito tecnico

Ispettore capo Perito tecnico capo

Ispettore superiore - Sostit. Uff. P.S. Perito tecnico superiore

